

## REGOLAMENTO GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE

approvato dall'Assemblea Straordinaria del 29/04/2021

### SOCI

#### Art. 1 – Quota di iscrizione

L'importo della quota d'iscrizione annuale, delle eventuali quote periodiche e i termini di versamento vengono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo o, su proposta di questo, dall'Assemblea dei Soci.

#### Art. 2 – Diritti di voto e deleghe

Ciascun membro dell'Associazione che ha diritto al voto può rappresentare per delega al massimo 3 (tre) soci maggiorenni.

Gli associati con gravi impedimenti nella comunicazione della propria volontà possono farsi rappresentare da uno dei genitori (padre o madre) o dal tutore legale.

Le deleghe vengono affidate all'inizio della riunione al Presidente dell'Associazione che provvede a verificarle.

### ASSEMBLEA ORDINARIA

#### Art. 3 – Voto segreto

Nei casi di voto segreto, l'Assemblea provvede a nominare due scrutatori con l'incarico di contare i voti ed esporre il risultato.

#### Art. 4 - Elettorato

Tutti gli associati hanno diritto di elettorato passivo. L'eventuale palese candidatura per l'elezione a una carica sociale va comunicata al Consiglio Direttivo, restando ferma la possibilità di candidarsi nel corso dell'Assemblea che procede alla nomina.

#### Art. 5 - Regolamento

L'Assemblea riunita in forma ordinaria può apportare modifiche al presente Regolamento.

### CONSIGLIO DIRETTIVO

#### Art. 6 - Riunioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 2 (due) mesi e, in ogni caso quando ritenuto necessario dal Presidente o dalla maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni possono avvenire anche attraverso comunicazioni e consultazioni scritte o telematiche, in qualsiasi forma che possa garantire la prova delle espressioni di voto da parte dei membri al fine dell'assunzione delle decisioni. Ad esso partecipano:

- i membri del Consiglio stesso;

e, senza diritto di voto,


- l'Organo di Controllo, se nominato;
- e/o altre persone, appositamente invitate, anche se estranee all'Associazione.

Le persone estranee all'Associazione non possono partecipare allo svolgimento delle votazioni.

La convocazione può essere fatta attraverso consultazioni in forma scritta o telematica e comunque, in qualsiasi forma che possa garantire la prova della lettura della stessa da parte dei destinatari.

#### Art. 7 – Presidenza delle Riunioni

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente, in carica coadiuvato nella redazione dei verbali da un Segretario.



Qualora fosse assente il Presidente del Consiglio Direttivo, la riunione è presieduta dal Vice Presidente. In assenza di quest'ultimo, se validamente costituita la riunione, può presiederla qualsiasi altro membro del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8 - Assenze**

Tutti i membri del Consiglio Direttivo debbono partecipare alle riunioni del Consiglio e in caso di assenza devono giustificarsi con congruo anticipo.

#### **Art. 9 – Provvedimenti in caso di assenze**

Nei casi di accumulo di più di 3 (tre) assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Consiglio Direttivo.

Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Consiglio direttivo la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico, fermi restando gli obblighi finanziari assunti precedentemente. In tal caso il Consiglio surroga il Consigliere con il primo dei non eletti, che resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 - Divulgazione**

I membri del Consiglio Direttivo, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti o non divulgare notizie e fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti.

#### **Art. 11 – Validità delle Riunioni**

La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Le decisioni vengono prese attraverso consultazioni scritte o telematiche, in qualsiasi forma che possa garantire la

prova delle espressioni di voto da parte dei membri al fine dell'assunzione delle decisioni.

Non sono ammesse le decisioni a scrutinio segreto.

#### **Art. 12 – Impedimenti e Deleghe**

Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile delegare un altro Consigliere.

#### **Art. 13 – Sanzioni Disciplinari**

La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico di votanti, collaboratori e/o dipendenti spetta esclusivamente al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice presidente. È fatta salva la mancata ratifica da parte dei restanti membri del Consiglio Direttivo, da notificare alla prima riunione utile affinché, se del caso, ne venga informata l'Assemblea per le decisioni di competenza.

#### **Art. 14 – Relazioni degli Organi di Revisione e Controllo**

Le relazioni dell'Organo di Revisione e dell'Organo di Controllo debbono essere sottoposte all'attenzione delle Assemblee e pertanto solo in quella sede è dotata facoltà di prenderne visione da parte del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 15 - Segretario**

La qualifica di Segretario può essere attribuita dal Consiglio Direttivo a uno dei suoi membri, fatta salva superiore decisione dell'Assemblea.

Il Segretario del Consiglio Direttivo ha il compito di svolgere tutti gli adempimenti amministrativi.

In particolare il Segretario provvede:

- all'aggiornamento dell'elenco dei soci;
- disbriga le pratiche burocratiche;
- redige e conserva i verbali delle Assemblee;

Il Segretario è responsabile della custodia e dell'ordine degli atti d'ufficio.


#### **Art. 16 – Coaduzioni al Segretario**

Nell'espletamento del proprio incarico il Segretario può essere coadiuvato da soci o volontari dell'associazione.

#### **Art. 17 - Tesoriere**

Il Tesoriere gestisce le entrate e le uscite nonché la contabilità e i rendiconti.

La qualifica di Tesoriere può essere attribuita dal Consiglio Direttivo a uno dei suoi membri, fatta salva superiore decisione dell'Assemblea.



**Art. 18 – Vice Presidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Art. 19 – Consiglieri Delegati**

L'Assemblea o il Consiglio Direttivo possono delegare uno o più consiglieri alla responsabilità gestoria delle attività dell'organizzazione. La rappresentanza legale spetta comunque sempre al Presidente, previa ratifica delle attività da parte del Consiglio Direttivo e fatta salva eventuale preventiva differente decisione dell'Assemblea.

**Art. 20 – Associati referenti di attività dell'organizzazione**

L'Assemblea o il Consiglio Direttivo possono nominare quali referenti di una specifica attività uno o più associati. Questi risponderanno del proprio operato al Consigliere delegato o al Consiglio direttivo.

**Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Straordinaria del 29/04/2021 sostituisce integralmente il preesistente Regolamento approvato con Verbale del 21 Marzo 2019.**

